

Delibera n. 902 del 04-02-1994 proposta da MICHELI

Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, art. 2, comma 1., lettera g); Legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, art. 3, comma 1 e art. 4. Individuazione dei percorsi ciclabili di interesse provinciale e delle relative caratteristiche tecniche.

Il relatore comunica:

L'art. 2, comma 1 lettera g), della Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 dispone: "Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, nell'ambito del piano di cui all'articolo 3, provvede: g) all'attuazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, per quanto riguarda la sola parte relativa alle piste ciclabili di interesse provinciale".

L'art. 3 della Legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, così recita:

"Caratteristiche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali
1. Le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali nonché i criteri generali di utilizzo saranno stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione."

Il successivo art. 4 dispone:

"Percorsi ciclabili di interesse provinciale
1. La Giunta provinciale individua i percorsi ciclabili e

ciclopedonali di interesse provinciale.

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche:

- attraversano l'intero territorio provinciale e sono di collegamento con il territorio di altre provincie;
- si inseriscono in un circuito ciclabile che interessa il territorio di più provincie;
- sono di servizio ad un'intera valle interessando il territorio di almeno cinque comuni.

3. Il provvedimento di individuazione del percorso, corredata di adeguata cartografia, è notificato a tutti i comuni interessati.

4. Entro sei mesi dalla notificazione, i comuni, singolarmente o consorziati, possono predisporre il progetto esecutivo dei singoli tronchi di percorso ciclabile e ciclopedonale, ricadenti nei rispettivi territori, che dovranno essere approvati dalla Giunta provinciale, previo parere dei competenti organi consultivi, ove richiesto.

5. Su richiesta motivata dei comuni, ovvero decorso il termine di cui al comma 3, la Giunta provinciale può provvedere direttamente alla progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, o di singoli tronchi e alla relativa realizzazione.

6. Il percorso ciclabile non necessita di previsione nello strumento urbanistico locale qualora ricompreso nella sede stradale o di larghezza inferiore ai tre metri complessivi.

7. La proprietà dei percorsi ciclabili e ciclopedonali

realizzati dalla Giunta provinciale può essere attribuita ai comuni e consorzi interessati, con l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione.

8. I comuni o loro consorzi subentrano alla Provincia per la manutenzione dei percorsi ciclabili ciclopedonali realizzati direttamente dalla Provincia su demanio statale, stipulando apposite convenzioni con le competenti amministrazioni.

9. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale possono rientrare tra le strade comunali di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e successive modificazioni (2).

Nel corso degli anni 1992 e 1993 i tecnici del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale hanno individuato i percorsi ciclabili di interesse provinciale e le relative caratteristiche tecniche predisponendo due elaborati contenenti le tavole cartografiche, che allegati alla presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale. Si fa presente che per alcuni errori in fase di composizione è stato introdotto un foglio aggiuntivo Errata-Corrigere pag. 35 e pag. 38 dell'elaborato relativo alle direttive tecniche.

In particolare i percorsi ciclabili di interesse provinciale sono stati ripartiti in cartografia utilizzando come base la carta tecnica della Provincia Autonoma di Trento in scala 1:10.000.

Sono stati inoltre suddivisi per vallata e per ogni percorso evidenziato con specifica simbologia lo stato di fatto alla data di stesura del Piano.

I tracciati riportati sono stati puntualmente verificati sul territorio e per molti tratti concordati con le Amministrazioni comunali interessate: sono tracciati pertanto di effettiva rispondenza di fattibilità.

Per i tracciati con progetti di massima è evidente che puntuali e particolari problemi potranno essere risolti e definiti solo successivamente ad una progettazione esecutiva.

Ulteriori percorsi e/o variazioni a quelli riportati potranno essere aggiunti su indicazione delle Amministrazioni comunali o dei Servizi della Provincia o a seguito di sopravvenute esigenze particolari.

Complessivamente sono stati individuati 414,0 km di percorsi ciclabili e ciclopedonali; di questi, 54,0 km sono stati realizzati (32,0 km nella Valle dell'Adige - 10,5 km in Val di Sole - 5,5 km in Val Rendena - 5,5 km tra Arco e Torbole - 1,0 km a Borgo Valsugana), per 110,0 km sono stati elaborati i progetti esecutivi e per i rimanenti 250,0 km il progetto invece di massima.

Insieme alla relazione generale del Piano, in cui vengono illustrati i criteri generali seguiti per l'individuazione dei percorsi e le problematiche affrontate in rapporto alla

particolare realtà trentina, sono state elaborate, sulla base delle esperienze effettuate e con riferimento a quanto realizzato all'estero, delle indicazioni di carattere tecnico necessarie alla definizione, in sede di progettazione, delle infrastrutture ciclabili.

Gli elaborati di cui sopra, sono stati sottoposti al Gruppo di lavoro per l'attuazione del Progetto "Vivibilità aree urbane" che nella seduta di data 5 gennaio 1994 ha espresso parere positivo come da nota di prot. n. 4/94 di data 11.01.1994 a firma del Coordinatore del suddetto Gruppo di lavoro ing. Ezio Mattivi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, art. 2, comma 1, lettera g);
- vista la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49, art. 3, comma 1 e art. 4;
- visto il parere positivo di prot. n. 4/94 di data 11.01.1994 del Gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto "Vivibilità Aree Urbane";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e art. 4, comma 1, della Legge provinciale n. 49/1988 rispettivamente le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali nonchè i criteri generali di utilizzo e di individuazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale, come negli elaborati predisposti dal Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento composti da una parte descrittiva contenente:

- relazione generale;
- direttive tecniche da seguire nella realizzazione delle piste;
- descrizione dei percorsi individuati a livello provinciale (per un totale di circa 414 Km);
- valutazione costi;
- alcuni esempi di sezioni tipo e particolari costruttivi;
- documentazione fotografica;
- parte legislativa (L.P. 25.11.1988, n. 49);
e di una cartografia al 10.000, informatizzata, in cui sono identificati tutti i tracciati ciclo-pedonali previsti, elaborati che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la notificazione degli elaborati di cui al precedente punto 1) a tutti i Comuni interessati dall'attraversamento di singoli tronchi di percorso ciclabile e ciclopedonale e ricadenti nei rispettivi territori;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

- - - - -

TAVOLE CARTOGRAFICHE PER INDIVIDUAZIONE PISTE CICLABILI DI INTERESSE PROVINCIALE

PARTE INTEGRANTE NON GESTITA DAL SISTEMA CENTRALE

DIRETTIVE TECNICHE PER PISTE CICLABILI DI INTERESSE PROVINCIALE

PARTE INTEGRANTE NON GESTITA DAL SISTEMA CENTRALE